

La videosorveglianza: quando, dove e perché

Adalberto Biasiotti

Analizziamo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 22062 sulla corretta installazione di videoregistrazione

Gli organi di comunicazione di massa hanno dato ampia rilevanza, ad una Sentenza della Corte di Cassazione n. 22062, quinta sezione penale, che ha impostato in modo corretto le modalità con cui è possibile installare ed utilizzare un impianto di videoregistrazione.

La sentenza non ha fatto altro che recuperare ed organizzare in una visione globale le modalità con cui un soggetto può installare impianti di videosorveglianza, anche con registrazione, indicando i limiti del campo ripreso, le ragioni per cui può essere installato l'impianto e le finalità cui l'impianto è destinato.

Quasi tutti i giornali, che hanno parlato della sentenza, l'hanno affrontata dal fondo, invece di affrontarla dalla cima.

Proviamo insieme ai lettori ad analizzare passo per passo questa sentenza, che in realtà non dice nulla di nuovo, ma ha il pregio di inquadrare in una visione globale le numerose casistiche, che possono essere legate all'installazione di un impianto di videosorveglianza.

Tanto per cominciare, è bene precisare subito che il contenzioso, che è finito all'attenzione della corte di cassazione, riguardava il rigetto dell'ordine di custodia cautelare, confermata dal tribunale del riesame di Reggio Calabria, nei confronti di un tale V. B.

La richiesta di custodia cautelare era basata anche su immagini riprese dalla polizia giudiziaria, che riprendevano V. B. mentre entrava ed usciva sistematicamente da un edificio, dove aveva sede una società sospetta.

Il ricorso aveva per oggetto la liceità o meno dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza da parte della polizia giudiziaria, su mandato della magistratura inquirente. L'obiettivo dell'installazione era quello di tenere sotto controllo i movimenti di un soggetto, ritenuto malavitoso, che frequentemente si recava presso una società, apparentemente dedicata a transazioni finanziarie non particolarmente trasparenti e legittime.

L'autorità inquirente aveva autorizzato la polizia giudiziaria ad installare un impianto di videosorveglianza in un'autovettura, parcheggiata di fronte ad un palazzo, al cui interno aveva sede la società finanziaria in questione.



La telecamera della polizia giudiziaria inquadrava la facciata dell'edificio, i balconi, le finestre e, evidentemente, tutti coloro che entravano ed uscivano. La telecamera era nascosta all'interno di un automezzo.

La finalità dell'impianto era quindi quella di riprendere i movimenti del soggetto posto sotto controllo.

La cassazione ha dato ragione al ricorso dell'avvocato, che contestava l'installazione di questo impianto di videosorveglianza, ma non perché esso fosse illegittimo, quanto perché il magistrato inquirente, che aveva autorizzato l'installazione, ed il tribunale del riesame non avevano dato sufficiente motivazione al rigetto dell'istanza, motivandola ad esempio con elementi fattuali che potessero provare che il soggetto che si teneva sotto controllo fosse effettivamente un sospetto malavitoso.

In questo caso la Suprema Corte ha giudicato «legittime» le riprese con la telecamera in cortile, e ha rinviato il caso perché il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nel confermare la custodia cautelare per l'indagato, non ha chiarito i «dati fattuali» secondo i quali V. B. sarebbe stato un messaggero della cosca malavitoso.

La Cassazione ha quindi colto l'occasione per fare un'ampia panoramica delle modalità con cui è possibile installare e gestire un impianto di videosorveglianza, anche richiamando precedenti sentenze non solo della cassazione, ma anche del consiglio di stato ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Si tratta quindi di una sorta di riepilogo generale, di estremo interesse, che può essere utilizzato come guida da tutti coloro che desiderano installare impianti di videosorveglianza.

Tanto per cominciare, viene confermato che la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria possono installare impianti di videosorveglianza, con telecamere nascoste senza dare informativa, solo se vi è un motivato provvedimento.

Parimenti le telecamere nascoste possono anche essere installate in gabinetti, privé di night club e altri locali, normalmente non accessibili, e perfino all'interno dell'abitazione di un

soggetto malavitoso, a condizione che il provvedimento del magistrato, che autorizza l'installazione, dia adeguata motivazione, sulla base di elementi oggettivi, che possono permettere di far sì che le ragioni di protezione della società civile dal crimine possano essere superate dalle pur importanti ragioni di protezione della privacy di ogni singolo cittadino.

La privacy di un cittadino, sospetto, è quindi meno importante del diritto alla sicurezza della società civile.

Si possono quindi installare praticamente ovunque delle telecamere, che possono riprendere ad esempio comportamenti sessualmente impropri, oppure spaccio di droga, sempre alla sola condizione che le finalità dell'installazione siano prevalenti rispetto al diritto generale di privacy di ogni cittadino.

Risolto questo punto fondamentale, possiamo passare ad esaminare le modalità con cui è possibile installare impianti di videosorveglianza in condizioni non riferite ad attività di polizia giudiziaria e di indagini della magistratura inquirente.

Chiunque può installare un impianto di videosorveglianza, con la finalità di proteggere i propri beni e la propria persona. In questo caso, è bene ricordarlo, ci troviamo davanti ad un'installazione fatta per proteggere dati personali, al solo uso personale. In questo caso non è nemmeno necessario dare un'appropriate informativa, perché l'intero corpo del Decreto Legislativo 196/2003 non si applica alla fattispecie.

Esso infatti esplicitamente non si applica al trattamento di dati personali, per fini personali. Il fatto di essere ripresi mentre si sta entrando in casa, grazie ad un impianto che riprende solo l'ingresso della propria abitazione e che è gestito in prima persona dal soggetto che vuole proteggersi, non rientra in alcun modo nel campo di applicazione della legge e nessuna delle disposizioni del Decreto Legislativo è qui applicabile.

A questo proposito, vale la pena di citare una sentenza del tribunale di Bolzano che ha condannato una signora, che aveva installato un impianto, che essa dichiarava essere stato utilizzato per proteggere l'ingresso del proprio



Chiunque può installare un impianto di videosorveglianza, con la finalità di proteggere i propri beni e la propria persona

appartamento, mentre invece era stato utilizzato per inquadrare l'ingresso di un appartamento vicino, che essa riteneva fosse utilizzato per la svolgimento di attività di prostituzione.

L'esame dell'area ripresa dalla telecamera aveva dimostrato chiaramente che l'obiettivo del posizionamento della telecamera, e quindi le finalità della ripresa, non erano limitate alla protezione del proprio appartamento, ma soprattutto alla tenuta sotto controllo dell'appartamento vicino.

A questo punto passiamo ad esaminare la porzione della sentenza, che ha particolarmente interessato i mezzi di comunicazione di massa. Questa parte della sentenza afferma che nulla si oppone all'installazione di impianti di videosorveglianza, che proteggono aree comuni di un condominio.

Testualmente:

(sono) «probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla parte offesa di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell'attiguo garage e della cassetta postale antistante l'ingresso dell'appartamento, dal momento che l'area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sita all'interno dell'appartamento, ricade nella fruizione di un



numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto».

L'unica condizione limitante è che le aree in questione siano veramente comuni, nel senso che vengano utilizzate, attraversate o comunque coinvolte da una moltitudine indifferenziata di persone che vengono quindi riprese. Non può essere quindi considerata area comune la porta d'ingresso dell'appartamento di un condomino, mentre può essere considerata area comune il cortile, il parcheggio, l'atrio di ingresso con cassette delle lettere, il portone di ingresso ed ogni altra area, che

viene normalmente attraversata da qualsiasi persona.

Se l'area coinvolge invece solo un determinato soggetto, la ripresa è illecita.

A conferma di questa impostazione, vale la pena di ricordare che l'autorità Garante già a suo tempo sanzionò un amministratore di condominio, che aveva esposto in una bacheca, posta nell'atrio di ingresso, l'elenco dei condomini morosi. Questa operazione è stata considerata corrispondente a comunicazione a soggetti terzi dei dati personali, senza motivazione, in quanto chiunque fosse entrato nell'edificio avrebbe potuto prendere vi-



sione della situazione di morosità di un condomino, senza avere alcun titolo per averne conoscenza; solo infatti gli altri condomini erano autorizzati a conoscere questi specifici dati personali.

Naturalmente l'installazione dell'impianto deve essere motivata da appropriate ragioni, che non destino la curiosità.

Ecco perché la Cassazione si premura di precisare che quando si installa un impianto di videosorveglianza, occorre motivare la scelta in modo appropriato, come d'altronde aveva più volte affermato la stessa autorità Garante.

Il fatto che nel condominio si siano verificati degli atti di vandalismo, che delle automobili parcheggiate all'interrato siano state graffiate, che delle piante siano state danneggiate, che delle aree comuni siano state imbrattate rappresentano altrettanti motivi che giustificano ampiamente l'installazione di un impianto di videosorveglianza, in quanto, ancora una volta, il diritto alla protezione dei beni comuni è prevalente sul diritto alla privacy di un singolo condomino, od anche un soggetto terzo che abbia comunque occasione di occupare le aree comuni del condominio.

Sono questi gli aspetti che non sono stati sufficientemente messi in evidenza nelle interpretazioni giornalistiche; esse invece rappresentano ancora una volta il momento critico di valutazione delle finalità dell'installazione di un impianto di videosorveglianza.

Ricordiamo, come più volte dichiarato dall'autorità Garante, che il diritto alla privacy non è un diritto assoluto, ma è un diritto che deve essere confrontato con altri diritti, legati all'ordinato svolgimento della vita della società civile.

Ecco il motivo per cui un individuo pubblico ha meno diritto alla privacy di un individuo privato, perché il diritto di cronaca rappresenta un aspetto vitale dei diritti all'informazione della società civile.

Il diritto alla privacy deve essere sempre confrontato con il diritto alla salute pubblica ed ecco la ragione per cui, quando un bambino si ammala di una malattia contagiosa, è legittimo l'avvio di una serie di procedure che mettono in guardia tutti i familiari dei bambini della stessa classe, circa l'accaduto e la neces-

sità di adottare misure di precauzione. In questo caso si autorizza la comunicazione di dati sensibili ed afferenti alla salute a tutte le famiglie dei compagni di classe, superando un apparente ostacolo posto dal codice della privacy, proprio perché la salute pubblica è più importante della privacy di un singolo soggetto.

Chi scrive deve purtroppo rilevare che molto spesso l'installazione di impianti di videosorveglianza non è preceduta da un'appropriate valutazione della situazione, nella quale devono essere inquadrati le ragioni alla base dell'installazione dell'impianto, come ad esempio pregressi eventi delittuosi, nonché le finalità dell'impianto, che devono essere appunto legate alla necessità di prevenire il ripetersi di eventi delittuosi, ed infine le modalità d'installazione e di ripresa, che devono essere direttamente commisurate alle finalità ed alle motivazioni, alla base dell'installazione dell'impianto stesso.

Se queste regole vengono rispettate, nessuno avrà nulla da obiettare ed un eventuale contenzioso si chiuderà sicuramente a vantaggio di chi ha effettuato una scelta consentita dalla legge, mentre l'installazione frettolosa e poco ragionata di impianti di videosorveglianza può portare ad esiti non conformi al diritto.

Infine, ricordo ancora una volta ai lettori che ormai già da dieci anni l'autorità Garante ha confermato che nulla ostacola l'installazione di telecamere nascoste, a condizione che l'area ripresa sia preceduta da un cartello di informativa, che deve comunicare l'esistenza dell'impianto, senza però esservi alcun obbligo di indicare dove specificamente sono installate le telecamere.

La sola eccezione a questo obbligo generale è legata all'installazione di telecamere nell'ambiente di lavoro, in quanto è necessario prima un passaggio con i rappresentanti dei lavoratori, che possono esprimere un parere di congruità con le finalità e le modalità dell'installazione dell'impianto.

In caso non si ottenga questo parere di congruità, è possibile ricorrere all'ispettorato provinciale del lavoro, il cui giudizio è finale.